



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 recante attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n.1616, e in particolare, l'art. 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo Sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 aprile 2021 al n. 782, con il quale è stato conferito al Dr. Michele Sciscioli l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTA l'istanza pervenuta il 14 dicembre 2020, con la quale la Sig. Napoli Matteo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'esercizio stabile in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VISTO il preavviso di rigetto del 03 febbraio 2021 prot. 1098, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n.241/1990, con il quale il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto, sentiti gli organi tecnici, che sussistano differenze sostanziali tra la formazione attestata e quella necessaria in Italia per l'esercizio della professione di maestro di sci, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti. Le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

CONSIDERATO che, entro il termine di 10 gg dalla ricezione del preavviso di rigetto del 03 febbraio 2021, prot.1098, non sono state presentate osservazioni e/o documentazione integrativa;

RITENUTO che il Sig. Napoli Matteo, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie del Dipartimento per lo Sport, non sia in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine, sia sotto il profilo della durata che dei contenuti e le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza ed incolumità dei destinatari del servizio, non possano essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente;

DECRETA

Articolo 1

L'istanza del 14 dicembre 2020, con la quale il Sig. Napoli Matteo, nato a Bangkok (Tha), il 01 dicembre 1983, volta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci conseguito nel Regno Unito, è rigettata per mancanza dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento;

Articolo 2

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 29 SET. 2021

Michele Sciscioli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile esperire i seguenti mezzi di impugnazione:

- Istanza di "autotutela" direttamente all'Ufficio che ha emanato l'atto (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport) presentando normale richiesta in carta semplice inviata con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it . Tale richiesta non esclude il ricorso al giudice competente, né sospende i termini decadenziali per la presentazione dei detti ricorsi;*
- ricorso entro i termini di cui agli articoli 29 e 41 del Codice del processo amministrativo presso il TAR "Tribunale Amministrativo Regionale" per il Lazio competente in materia di impugnazioni contro gli atti di questa Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme di cui al libro secondo, titolo I del Codice del processo amministrativo;*
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro i termini di cui all'art.9 ex Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 41 del Codice del processo amministrativo.*